

Comune di Endine Gaiano

Provincia di Bergamo



**Piano di revisione
straordinaria delle società
partecipate**

articolo 24, D.Lgs. 175/2016

I - Introduzione

1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, *“con provvedimento motivato”*, la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un *“piano di riassetto”* delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di *“monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”*, prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il *“portale”* online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna categoria tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- oppure che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la *“produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le categorie previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede che:

- per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano *“acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* (articolo 4 comma 3);
- sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- infine, sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare *“l'esclusione totale o parziale”* dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle *“categorie”* dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i *“requisiti”* di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "*L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

- il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;
- per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "*partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti*".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri

sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, in data 18.05.2015, con deliberazione n. 28. Lo stesso è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia.

La "relazione conclusiva" sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata licenziata dalla Giunta Comunale il 08.04.2016, con deliberazione n. 46 e, a sua volta, trasmessa alla Corte dei conti.

Alla data odierna non sono pervenute osservazioni o richieste di integrazioni al piano da parte della Corte dei Conti.

3. Struttura del piano

Il presente documento è redatto sulla base delle linee di indirizzo predisposte dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie approvate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR.

In un'ottica di maggiore trasparenza, verranno elencate tutte le partecipazioni detenute al Comune di Endine Gaiano ancorché le stesse non siano oggetto di analisi del piano di revisione.

Per le sole società oggetto del piano sono state compilate le schede predisposte dalla Corte dei Conti, integrate con quanto riportato nel presente documento.

II - Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Endine Gaiano, deteneva, alla data del 23.09.2016 e detiene tutt'ora le seguenti partecipazioni societarie:

- **Val Cavallina Servizi S.r.l.**, con sede a Trescore Balneario (BG) Piazza Salvo d'Acquisto n. 80, con una quota del 0,4331% e per suo tramite partecipa indirettamente in:
 - **Inerti System Ecology S.r.l.**, con sede a Casazza (BG) Via Prato Pieve 21, per una quota del 40% del capitale sociale;
 - **E.S.Co. Comuni S.r.l.**, con sede a Trescore Balneario (BG) Piazza Salvo D'Acquisto 80, per una quota pari 40% del capitale sociale.
- **Uniacque S.p.A.**, con sede a Bergamo in Via delle Canovine, 21, con una quota del 0,30% e per suo tramite partecipa indirettamente in:
 - **Ingegnerie Toscane S.r.l.** con sede a Firenze in Via De Sanctis, 49, per una quota del 1% del capitale sociale.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, *“sono rilevanti ai fini (...) della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, (...) le società indirette (“quotate” e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico.”* [cfr. Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Delibera n. 19/2017/SEZAUT/INPR].

Poiché il Comune di Endine Gaiano non detiene partecipazioni di controllo né in Val Cavallina Servizi né in Uniacque, le partecipazioni indirette non verranno prese in considerazione dal presente piano.

2. Altre forme di partecipazione

Per completezza, si precisa che il Comune di Endine Gaiano, oltre a far parte della Comunità Montana dei Laghi, partecipa al Consorzio Servizi Val Cavallina con una quota del 7,14%.

L'adesione alla Comunità Montana e la partecipazione al Consorzio, essendo *“forme associative”* di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III - Revisione straordinaria

Val Cavallina Servizi S.r.l.

Piazza Salvo d'Acquisto, 80

24069 - Trescore Balneario

C.F. 02544690163

www.vconline.it

Amministratore Unico: Moretti Paolo

Anno di costituzione: 1997

Attività svolta: Gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Quota di partecipazione: 0,435%

Tipologia di società: a partecipazione pubblica, ex art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 175/2016

Capitale: integralmente pubblico

Controllo: il Comune di Endine Gaiano non esercita il controllo su Val Cavallina Servizi S.r.l., ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvencono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c. (e dunque alla disponibilità, da parte di un socio, della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea o comunque di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante in sede assembleare), nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

In house: alla luce dello statuto vigente al 27.6.2017, data d'entrata in vigore del D.Lgs. 100/2017 (Decreto correttivo ed integrativo del D.Lgs. 175/2016), Val Cavallina Servizi S.r.l. ha le caratteristiche di società "in house".

Oggetto sociale: (art. 2 dello Statuto societario) *"La Società ha per oggetto l'attività di gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali in genere, degli Enti Pubblici Locali, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni, con l'Ente titolare del servizio pubblico, o tramite convenzione tra Enti Locali, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.*

In tale quadro, la Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici degli Enti Locali, ivi comprese la esecuzione di lavori e forniture finalizzate a questo scopo e quindi più dettagliatamente:

- a. *la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi la gestione di impianti di compostaggio, inertizzazione, di discarica, di termodistruzione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione e all'annullamento dei rifiuti;*
- b. *l'intermediazione ed il commercio, anche senza detenzione, di rifiuti (merci e materiali di qualsiasi genere, specie e natura);*
- c. *la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti, ivi compresa la gestione e manutenzione dei reticoli idrografici di competenza degli enti locali;*

- d. *la costruzione, la manutenzione e la gestione degli impianti necessari al ciclo completo delle acque quali ad esempio: le fonti di captazione, gli acquedotti, le fognature ed i depuratori;*
- e. *la costruzione, la manutenzione, la gestione di impianti per la produzione, il trasporto, la distribuzione dei gas, anche liquefatti, il loro commercio e distribuzione;*
- f. *la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti per la produzione, la consumazione, il recupero e la distribuzione di fonti energetiche anche alternative da destinare ad impianti ed edifici pubblici o privati, compresa la gestione di centrali termiche e di impianti di riscaldamento (gestione del calore);*
- g. *l'ideazione, la produzione, l'aggiornamento, la gestione, l'assistenza e la manutenzione di "software", anche su licenze di terzi, per la fornitura, la gestione, l'assistenza e la manutenzione di "hardware"; tali attività potranno essere effettuate mediante un centro servizi informativo;*
- h. *l'edificazione e ristrutturazione di immobili pubblici o di interesse pubblico, nonché i relativi impianti accessori, interni ed esterni, necessari al servizio pubblico gestito;*
- i. *l'organizzazione e la gestione di servizi con particolare riferimento alla pubblica utilità ed ai sensi dell'art.113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;*
- j. *la partecipazione ad accordi di programma o intese tra soggetti pubblici e privati per il raggiungimento di finalità pubbliche ai sensi dell'art.11 Legge n.241/1990 e dell'art.34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;*
- k. *l'attività di autotrasporto di cose a favore di terzi;*
- l. *l'organizzazione e la gestione di funzioni previste dalla legge e servizi pubblici locali privi di rilevanza economica di cui all'art.113-bis del D.Lgs 18/8/2000 n.267;*
- m. *la pulizia, gestione e manutenzione di parchi, giardini, vie e parcheggi nonché di stabili civili ed industriali;*
- n. *attività per l'incremento dell'efficienza energetica, consistente nell'analisi dei consumi energetici, nella progettazione, nella realizzazione e la gestione e manutenzione degli interventi in campo energetico, con finanziamento parziale o totale degli stessi con assunzione eventuale di rischio operando in tale veste come E.S.CO. (Energy Service Company).*
- o. *gestione dei servizi cimiteriali e funebri, e in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi; custodia e pulizia di complessi cimiteriali; svolgimento di operazioni cimiteriali; tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini; gestione delle attività strumentali e connesse ai servizi cimiteriali e funebri, compresa l'attività di sportello, di fatturazione e di riscossione delle concessioni; manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva."*

Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016: Val Cavallina Servizi S.r.l. è stata costituita nell'anno 1997 e si occupa prevalentemente del servizio di

Ecologia e Igiene Urbana dei comuni soci. La società si occupa pertanto di un servizio pubblico locale.

Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si osserva quanto segue. Anzitutto è da escludersi la percorribilità dell'internalizzazione dell'attività svolta da Val Cavallina Servizi S.r.l. per ragioni legate alle ridotte dimensioni dell'ente ed alla carenza di adeguate dotazioni strumentali e risorse umane. Inoltre è da ritenersi che la gestione organica da parte di un unico soggetto del servizio di igiene ambientale su tutto il territorio della Val Cavallina determini importanti economie di scala difficilmente conseguibili da parte dei singoli enti.

Da ultimo, con riguardo all'art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si precisa che Val Cavallina Servizi S.r.l. non è destinataria di alcun aiuto di stato o comunque di alcuna erogazione riconosciuta dalle amministrazioni socie a compensazione della missione d'interesse generale espletata.

Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria. Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione.

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, l'attività di Val Cavallina Servizi S.r.l. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 175/2016.

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La Società, come rilevato nella scheda 03.02 ha avuto, nel corso dell'anno 2016, un numero medio di dipendenti pari a 61 a fronte di 1 amministratore.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Il Comune di Endine Gaiano non partecipa ad altre società aventi il medesimo prevalente oggetto sociale di Val Cavallina Servizi S.r.l..

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Il riferimento temporale è al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015).

Il fatturato medio è pari ad euro 7.604.363 e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12quies, D.Lgs. 175/2016.

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

Nell'ultimo quinquennio la società ha sempre conseguito utili: euro 214.564 (bilancio chiuso al 31.12.2012); euro 103.888 (bilancio chiuso al 31.12.2013),

euro 190.334 (bilancio chiuso al 31.12.2014), euro 239.576 (bilancio chiuso al 31.12.2015), - euro 578.685 (bilancio chiuso al 31.12.2016).

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si ravvisano, alla stato attuale, possibili interventi di contenimento dei costi.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Non è ravvisabile ad oggi la possibilità di procedere all'aggregazione con altre società. Le partecipazioni del Comune di Endine Gaiano sono infatti limitate a 2 entità che non risultano sovrapponibili, stante la diversificazione delle compagini sociali delle stesse.

Si allega relazione sul governo societario predisposta dalla società.

Uniacque S.p.A.

Via delle Canovine, 21

24126 - Bergamo

C.F. 03299640163

www.uniacquebg.it

Consiglio di Amministrazione: Presidente: Paolo Franco, Consiglieri: Caterina Lorenzi, Gianfranco Masper, Gian Battista Pesenti, Valentina Vavassori

Anno di costituzione: 2006

Attività svolta: Gestione del servizio idrico integrato

Quota di partecipazione: 0,30%

Tipologia di società: a partecipazione pubblica, ex art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 175/2016

Capitale: integralmente pubblico, composto dai comuni della Provincia di Bergamo e dalla Provincia stessa

Controllo: il Comune di Endine Gaiano non esercita il controllo su Uniacque S.p.A., ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvengono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c. (e dunque alla disponibilità, da parte di un socio, della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea o comunque di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante in sede assembleare), nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

In house: alla luce dello statuto vigente al 27.6.2017, data d'entrata in vigore del D.Lgs. 100/2017 (Decreto correttivo ed integrativo del D.Lgs. 175/2016), Uniacque S.p.A. ha le caratteristiche di società in house.

Oggetto sociale: (art. 4 dello Statuto societario) *“La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il “Servizio Idrico”).”*

Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016: Uniacque è una società totalmente pubblica costituita il 20 marzo 2006 per la gestione *in house* del servizio idrico integrato sulla base dell'affidamento effettuato dall'Autorità d'ambito della provincia di Bergamo per una durata di 30 anni a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si osserva - anzitutto - che è da escludersi la percorribilità dell'internalizzazione dell'attività svolta da Uniacque S.p.A. per espressa previsione normativa che non consente agli Enti Locali di gestire direttamente il servizio idrico integrato.

Da ultimo, con riguardo all'art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si precisa che Uniacque S.p.A. non è destinataria di alcun aiuto di stato o comunque di alcuna erogazione riconosciuta dalle amministrazioni socie a compensazione della missione d'interesse generale espletata.

Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria. Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione.

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Le attività svolte da Uniacque S.p.A. rientrano nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 175/2016.

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La Società, come rilevato nella scheda 03.02 ha avuto, nel corso dell'anno 2016, un numero medio di dipendenti pari a 313,66, a fronte di un consiglio di amministrazione composto da 5 elementi.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Il Comune di Endine Gaiano non partecipa ad altre società aventi il medesimo prevalente oggetto sociale di Uniacque S.p.A.

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Il riferimento temporale è al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015).

Il fatturato medio è pari ad euro 91.998.292 e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12 *quinquies*, D.Lgs. 175/2016.

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

Nell'ultimo quinquennio la società ha sempre conseguito utili: euro 2.856.164 (bilancio chiuso al 31.12.2011); euro 2.714.883 (bilancio chiuso al 31.12.2012), euro 14.701.226 (bilancio chiuso al 31.12.2013), euro 9.286.143 (bilancio chiuso al 31.12.2014), - euro 8.884.808 (bilancio chiuso al 31.12.2015).

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si ravvisano, alla stato attuale, possibili interventi di contenimento dei costi.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Non è ravvisabile ad oggi la possibilità di procedere all'aggregazione con altre società. Le partecipazioni del Comune di Endine Gaiano sono infatti limitate a 2 entità che non risultano sovrapponibili, stante la diversificazione delle compagini sociali delle stesse.